

REGOLAMENTO (CE) N. 632/2005 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2005****recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1185/2004 precisa l'indirizzo dell'organismo d'intervento tedesco al quale devono essere presentate le offerte. A seguito di una ristrutturazione interna dei servizi amministrativi tedeschi è necessario modificare tale indirizzo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1185/2004, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco al seguente indirizzo:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsau 29
D-53179 Bonn
Fax (49) 228 68 45 39 85
(49) 228 68 45 32 76.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalle ore 9.00 del 28 aprile 2005 (ora di Bruxelles).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/2004 (GU L 307 del 5.10.2004, pag. 3).